



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
40	10/11/2025	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "Ricostituzione boschiva di un'area percorsa dal fuoco nel comune di Pietramelara (CE)" - proposto dal Sig. Piero Pagliaro - ID 1090_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto “Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale”, è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all’Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l’istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”;
- j. con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che “*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali*” e che “*La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l’autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale*”

degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;

- l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *“Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) -DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4”. Aggiornamento delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0346022 del 10/07/2025 contrassegnata con ID 1090_VINCAAPPR, il Sig. Piero Pagliaro - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Franco Mainolfi istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata relativa al progetto di *“Ricostituzione boschiva di un’area percorsa dal fuoco nel comune di Pietramelara (CE)”;*
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 0365440 del 22/07/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente Sig. Piero Pagliaro, al Comune di Pietramelara (CE) e all’Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l’avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l’avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. il Sig. Piero Pagliaro ha trasmesso integrazioni spontanee con pec del 13/10/2025 ed acquisite al prot. reg. n. 0524313 del 13/10/2025;
- e. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- f. l’Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 con nota prot. n. 0418904 del 28/08/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23/10/2025, sulla base dell’istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“L’istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull’intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:

Nella documentazione presentata per la **Valutazione d'Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare.

Considerato che:

- la richiesta di **Valutazione d'Incidenza appropriata** è stata avanzata per il progetto dal titolo: *“Ricostituzione boschiva di un’area percorsa dal fuoco nel comune di Pietramelara (CE)”*, *proponente*: Sig. Piero Pagliaro, istanza acquisita con prot. reg. n. 346022 del 10/07/2025;
- la documentazione allegata all’istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente;
- il tecnico redattore dello Studio di Incidenza ha trasmesso un’integrazione volontaria, acquisita con prot. reg. n. 524313 del 13/10/2025, con cui ha descritto con maggiore dettaglio le condizioni del soprassuolo;
- l’intervento ricade in parte nella ZSC IT8010006 “Catena del Monte Maggiore”;
- dalla Carta della Natura (Ispra – Arpac 2018) sono presenti le classi, Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili, “Leccete termomediterranee”, Faggete dell’Italia meridionale;
- dalla carta degli habitat del Piano di gestione della ZSC IT8010006 - Catena di monte maggiore, approvato con D.G.R. n.617 del 14/11/2024, è presente in parte l’habitat 9430 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia e 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex;
- l’esecuzione degli interventi sarà eseguita nel periodo lontano da quello di riproduzione della fauna localmente presente;
- l’intervento non comporta alterazione o distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- l’intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell’integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati designati;
- l’intervento risulta coerente con le misure di Regolamentari di cui al Piano di gestione della ZSC IT8010006 “Catena del Monte Maggiore” approvato con D.G.R. n. 617 del 14/11/2024 e con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e con il Regolamento forestale regionale n. 3 / 207 e ss.mm.ii.;
- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all’applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l’ambito normativo definito.

Visto il “Sentito” favorevole della U.O.S. 213.02.02, trasmesso con prot. n. 418904 del 28/08/2025 con le seguenti raccomandazioni:

- *privilegiare la ricostituzione naturale della vegetazione, ricorrendo a piantumazioni integrative solo con specie autoctone coerenti con gli habitat della ZSC (orno-ostrieti e querceti caducifogli);*
- *evitare l’utilizzo di specie alloctone o di provenienza non certificata;*
- *limitare le lavorazioni del suolo alle sole attività strettamente necessarie all’impianto e all’esbosco, escludendo spietramenti e movimenti terra rilevanti;*
- *garantire che i mezzi meccanici utilizzati siano di piccola dimensione, riducendo al minimo il disturbo ed evitando l’apertura di nuove piste permanenti;*
- *gestire la necromassa legnosa privilegiando il mantenimento in loco di parte del materiale per finalità ecologiche (habitat per microfauna, arricchimento sostanza organica), limitando*
- *l’asportazione ai soli volumi che costituiscano reale rischio fitosanitario o incendiario;*

- *prevedere un sistema di monitoraggio a medio termine (almeno 5 anni) volto a verificare la riuscita della ricostituzione boschiva e l'assenza di impatti negativi sugli habitat e sulle specie della ZSC;*
- *vietare l'uso di fitofarmaci e concimi chimici;*
- *predisporre idonee misure per la prevenzione del rischio di erosione durante e dopo i lavori, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto.*

Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento dal titolo: *"Ricostituzione boschiva di un'area percorsa dal fuoco nel comune di Pietramelara (CE)"*, *proponente*: Sig. Piero Pagliaro, istanza acquisita con prot. reg. n. 346022 del 10/07/2025;

pertanto si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione e il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono per le aree ricadenti nel sito Natura 2000:

- **gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, i lavori andranno sospesi dal 15 marzo al 31 ottobre;**
- **l'esbosco dovrà essere effettuato esclusivamente con animali da soma e i mezzi meccanici dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente sulla viabilità esistente;**
- **attuare le mitigazioni previste e indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;**
- **rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:**
 - **salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);**
 - **tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;**
 - **rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;**
 - **rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;**
 - **non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;**
- **rispettare le seguenti prescrizioni previste dal Regolamento del Piano di gestione della ZSC Catena del Monte Maggiore all'art. Articolo 7 – Gestione forestale:**
 - **1. Qualunque intervento di gestione forestale, compresi quelli di difesa idrogeologica e dagli incendi, deve consentire il rispetto degli obiettivi target previsti in allegato allo stesso Regolamento.**
 - **2. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della ZSC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.**
 - **3. I divieti di cui al comma 2 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..**
 - **6. Negli habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti.**

Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dell'Ente Gestore dei diritti collettivi locali.

- 11. Nell'habitat di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata*, *Abies alba* o individui con diametro ad altezza di petto d'uomo superiore a 30 cm appartenenti a specie autoctone diverse dal faggio, è fatto obbligo di utilizzare tutti gli accorgimenti tesi a ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta
- 12. Nell'habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso.
- comunicare l'inizio dei lavori alla Comunità Montana "Monte Maggiore, alla ex U.O.D. 50.07.24 "Zootecnia e Benessere Animale" (ex S.T.P. di Caserta) e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
- gli interventi previsti dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana "Monte Maggiore" e alla ex U.O.D. 50.07.24 "Zootecnia e Benessere Animale" (ex S.T.P. di Caserta) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. l'esito della Commissione del 23/10/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Sig. Piero Pagliaro con nota prot. reg. n. 0575065 del 30/10/2023;
- c. la Sig. Piero Pagliaro ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;

- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 23/10/2025, relativamente al progetto di *“Ricostituzione boschiva di un'area percorsa dal fuoco nel comune di Pietramelara (CE)”* proposto dal Sig. Piero Pagliaro, con il rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione e il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono per le aree ricadenti nel sito Natura 2000:
 - gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, i lavori andranno sospesi dal 15 marzo al 31 ottobre;
 - l'esbosco dovrà essere effettuato esclusivamente con animali da soma e i mezzi meccanici dovranno essere saranno utilizzati solo ed esclusivamente sulla viabilità esistente;
 - attuare le mitigazioni previste e indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
 - rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
 - salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
 - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
 - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
 - rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 - non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
 - rispettare le seguenti prescrizioni previste dal Regolamento del Piano di gestione della ZSC Catena del Monte Maggiore all'art. Articolo 7 – Gestione forestale:
 1. Qualunque intervento di gestione forestale, compresi quelli di difesa idrogeologica e dagli incendi, deve consentire il rispetto degli obiettivi target previsti in allegato allo stesso Regolamento.
 2. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della ZSC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
 3. I divieti di cui al comma 2 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
 6. Negli habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare

parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dell'Ente Gestore dei diritti collettivi locali.

- 11. Nell'habitat di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata*, *Abies alba* o individui con diametro ad altezza di petto d'uomo superiore a 30 cm appartenenti a specie autoctone diverse dal faggio, è fatto obbligo di utilizzare tutti gli accorgimenti tesi a ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta
- 12 Nell'habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso.
- comunicare l'inizio dei lavori alla Comunità Montana "Monte Maggiore, alla ex U.O.D. 50.07.24 "Zootecnia e Benessere Animale" (ex S.T.P. di Caserta) e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
- gli interventi previsti dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana "Monte Maggiore" e alla ex U.O.D. 50.07.24 "Zootecnia e Benessere Animale" (ex S.T.P. di Caserta) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente Sig. Piero Pagliaro;
 - 6.2. al Comune di Pietramelara (CE);
 - 6.3. all'Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000;

- 6.4. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
- 6.5. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO